

DELIBERAZIONE 19 SETTEMBRE 2013
394/2013/R/GAS

AGGIORNAMENTO DEI VALORI PERCENTUALI NECESSARI ALLA DEFINIZIONE DEI
PROFILI DI PRELIEVO STANDARD PER L'ANNO TERMICO 2013-2014

L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Nella riunione del 19 settembre 2013

VISTI:

- la direttiva 2009/73/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481;
- il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164;
- la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica ed il gas (di seguito: Autorità) 17 luglio 2009, n. 137/02, e successive modifiche e integrazioni;
- la deliberazione dell'Autorità 29 luglio 2004, n. 138/04, e successive modifiche e integrazioni (di seguito: deliberazione 138/04);
- la deliberazione dell'Autorità 2 febbraio 2007, n. 17/07, e successive modifiche e integrazioni;
- la deliberazione dell'Autorità 2 ottobre 2007, n. 247/07;
- la deliberazione dell'Autorità 23 settembre 2008, ARG/gas 130/08;
- la deliberazione dell'Autorità 26 maggio 2009, ARG/gas 62/09;
- la deliberazione dell'Autorità 29 settembre 2009, ARG/gas 139/09;
- la deliberazione dell'Autorità 22 settembre 2010, ARG/gas 144/10;
- la deliberazione dell'Autorità 30 settembre 2011, ARG/gas 128/11;
- la deliberazione dell'Autorità 31 maggio 2012, 229/2012/R/GAS (di seguito: deliberazione 229/2012/R/GAS) che ha approvato il Testo Integrato delle disposizioni per la regolazione delle partite fisiche ed economiche del servizio di bilanciamento del gas naturale (di seguito: TISG);
- la deliberazione dell'Autorità 26 luglio 2012, 319/2012/R/GAS (di seguito: deliberazione 319/2012/R/GAS).

CONSIDERATO CHE:

- con la deliberazione 229/2012/R/GAS, l'Autorità ha approvato le disposizioni relative alla regolazione delle partite fisiche ed economiche del servizio di

bilanciamento o *settlement*, contenute nel TISG, prevedendo tra l'altro in tema di *load profiling* in capo alle imprese di distribuzione:

- la determinazione del prelievo annuo per ciascun punto di riconsegna una volta l'anno, entro il 20 luglio, sulla base dei dati di misura disponibili più recenti;
- l'assegnazione di un profilo di prelievo standard a tutti i punti di riconsegna nel proprio ambito di competenza entro il 31 luglio di ciascun anno;
- la messa a disposizione di ciascun utente della distribuzione, con riferimento ai punti di riconsegna nella sua titolarità, delle informazioni relative al prelievo annuo e al profilo di prelievo standard, in esito alle attività di cui ai precedenti alinea, entro il 31 luglio di ciascun anno;
- il comma 5.3, del TISG stabilisce che, entro l'inizio dell'anno termico, l'Autorità aggiorni con proprio provvedimento i valori percentuali $c1_{i,j,k}^{\%}$, $c2_k^{\%}$, $t1_{j,k}^{\%}$ e $c4_k^{\%}$, necessari alla determinazione dei profili di prelievo standard in vigore per l'anno termico entrante, in modo da tener conto della diversa articolazione del calendario rispetto a quello relativo all'anno termico precedente;
- con la deliberazione 319/2012/R/GAS sono stati deliberati:
 - l'aggiornamento dei profili di prelievo standard per il periodo 1 ottobre 2012-31 dicembre 2012 ai sensi della deliberazione n. 138/04, da utilizzare anche per la determinazione del prelievo annuo di ciascun punto di cui all'articolo 4 del TISG;
 - la definizione, per il periodo 1 ottobre 2012-30 settembre 2013, dei valori dei parametri $c1_{i,j,k}^{\%}$, $c2_k^{\%}$, $t1_{j,k}^{\%}$ e $c4_k^{\%}$ ai sensi del comma 5.3, del TISG, ai fini di un loro utilizzo a partire dall'1 gennaio 2013, data di entrata in vigore delle disposizioni approvate con la deliberazione 229/2012/R/GAS.

RITENUTO OPPORTUNO:

- aggiornare i valori percentuali $c1_{i,j,k}^{\%}$, $c2_k^{\%}$, $t1_{j,k}^{\%}$ e $c4_k^{\%}$, necessari alla determinazione dei profili di prelievo standard in vigore per il prossimo anno termico, a partire dall'1 ottobre 2013, come previsto dal comma 5.3, del TISG

DELIBERA

1. di aggiornare i valori dei parametri $c1_{i,j,k}^{\%}$, $c2_k^{\%}$, $t1_{j,k}^{\%}$ e $c4_k^{\%}$, per il periodo 1 ottobre 2013-30 settembre 2014, come riportato nell'Allegato A, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di pubblicare la presente deliberazione sul sito internet dell'Autorità www.autorita.energia.it.

19 settembre 2013

IL PRESIDENTE
Guido Bortoni